



## AVVISO

### AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE AI SENSI DELL'art.1 COMMI 336 – 337 LEGGE N. 311/2004

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 27/03/2006 ha approvato l'applicazione delle procedure stabilite dai commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria anno 2005) insieme con l'applicazione di alcuni benefici così come reso possibile dell'art. 13 della L. 289/2002.

La legge finanziaria per l'anno 2005 stabilisce che il Comune, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio, in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero con rendita non più congrua per intervenute variazioni edilizie e/o di destinazione d'uso, provvedano ad effettuare **un nuovo classamento**.

Pertanto si invitano tutti coloro che possiedono immobili nel territorio comunale di Cervasca, alla verifica degli accatastamenti e dei classamenti di fabbricati in loro proprietà. In particolare entro il 30/11/2007, sono tenuti alla presentazione del DOCFA (Accatastamento) all'Agenzia delle Entrate :

- 1) Coloro che possiedono fabbricati ancora iscritti al catasto terreni;
- 2) Coloro che possiedono fabbricati con Categoria A/4 (Abitazioni di tipo popolare) e che negli anni hanno eseguito lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, e restauro conservativo, modificando pertanto la situazione originaria.
- 3) Coloro che possiedono fabbricati con Categoria A/6 (Abitazioni di tipo rurale) e che negli anni hanno eseguito lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, e restauro conservativo, modificando pertanto la situazione originaria.

Tutti i proprietari di fabbricati da accatastare (1) o di fabbricati con rendita non congrua (2 e 3), dovranno presentare un nuovo accatastamento all'Agenzia del Territorio, e trasmettere una copia del DOCFA all'Ufficio tecnico del Comune entro il termine del 30/11/2007. Per coloro che provvederanno agli accatastamenti di cui sopra nel termine indicato, il Consiglio Comunale - con delibera 11 del 27/3/2006 - ha disposto (ai sensi dell'art. 13 Legge 289/2002) che il recupero dell'imposta ICI per gli anni precedenti e fino al 2001 venga effettuato alle aliquote di tempo in tempo vigenti senza applicazione di sanzioni ed interessi fermo il pagamento degli importi dovuti per gli anni futuri alle scadenze di legge e con le aliquote negli anni deliberate dal Comune.

*A tutti i contribuenti possessori dei fabbricati di cui sopra, che entro il termine perentorio del 30/11/2007, non avranno invece provveduto ad eseguire gli accatastamenti DOCFA, verrà applicata la procedura stabilita dal comma 336, della Legge 30/12/2004, n°311, che consiste:*

- *nella notifica da parte del Comune della richiesta di aggiornamento catastale per i fabbricati non in regola, sia al contribuente che all'Agenzia del Territorio.*
- *Nell'Avvio del procedimento stabilito per il recupero delle imposte pregresse con l'applicazione di sanzioni e interessi e per un arco temporale che potrebbe giungere sino a 10 anni (prescrizione legale);*

*Se inoltre, decorsi 90gg. il contribuente non avesse adempiuto alla presentazione del DOCFA, l'Agenzia del Territorio procederà allo svolgimento delle operazioni tecniche di accatastamento con l'applicazione – da parte della stessa Agenzia - della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento sino ad un massimo di circa € 2.066,00 per ogni accatastamento.*

*Per qualunque informazione, e/o comunicazione contattare c/o l'Ufficio Tecnico - sig.ra VIALE geom. Tiziana, 0171/684822 (orari: LUNEDI'-MERCOLEDI'- VENERDI' 8,30-12,30)*